

*Consiglio Regionale
della Puglia*

RIESAME LEGGE REGIONALE

Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni
per la celebrazione del nono centenario della traslazio
ne delle ossa di San Nicola

*Consiglio Regionale
della Puglia*

RIESAME LEGGE REGIONALE : " Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1
FINALITÀ'

1. La Regione Puglia, nella ricorrenza del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola da Myra a Bari, partecipa alla realizzazione del programma di iniziative promosse dal Comitato Nazionale costituito con D.P.R. 6 marzo 1986, n. 63, considerato il particolare rilievo che le manifestazioni programmate assumono sotto il profilo storico, culturale, sociale e turistico per la comunità regionale.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 2

CONTRIBUTO REGIONALE

1. La Giunta regionale, per il biennio 1987/1988, eroga al Comitato Nazionale per le celebrazioni un contributo annuale di L. 500.000.000 come quota di partecipazione alle spese per la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 1.

2. Il contributo regionale è finalizzato al finanziamento di specifiche articolazioni del programma complessivo delle manifestazioni, proposte dalla Giunta Esecutiva di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 Marzo 1986, n. 63 ed approvate dalla Giunta regionale.

3. Le articolazioni specifiche alla cui realizzazione concorrerà il contributo regionale dovranno riguardare le iniziative di carattere storico-archeologico-artistico, quelle di particolare rilevanza culturale e quelle maggiormente significative per la realtà sociale del centro storico di Bari. In sede di riscontro, la Giunta regionale provvederà alla verifica della corretta utilizzazione del contributo erogato per le finalità precedentemente indicate.

4. Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, di consolidare i rapporti di amicizia e di solidarietà tra i giovani, è istituito il premio annuale " Caravella della Pace ", dell'ammontare di tre milioni di lire, riservato ai ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo nel territorio pugliese. La Giunta regionale approva il regolamento di partecipazione al concorso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 3

NORMA FINANZIARIA

1. All'onere riveniente dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

PARTE II - SPESA

	Competenza	Cassa
- Variazione in aumento:		
Cap.0001470 (c.n.i.) "Contributo per la partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola"	500.000.000	500.000.000
Cap.0001475 (c.n.i.) "Premio annuale 'Caravella della Pace'"	3.000.000	3.000.000
- Variazione in diminuzione:		
Cap.1602020 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente"	503.000.000	503.000.000

2. Per l'esercizio 1988 l'onere di 4.503.000.000 trova copertura nel bilancio pluriennale 1987/89.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Consiglio Regionale
della Puglia*

E' estratto del verbale della seduta del 29.7.87 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

1 AGO. 1987



p.c.c. (Silvana Vernola)